

4. Gli importi di cui alla lettera c) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari da esso indicati sulla base delle spese sostenute.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo le autorità malgascse competenti trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 2, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, previa consultazione delle autorità malgascse competenti nell'ambito di una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione può riesaminare i pagamenti di cui sopra.

*Articolo 4*

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, il Madagascar potrebbe sospendere l'applicazione del presente protocollo.

*Articolo 5*

Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità europea, previa consultazione tra

le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 4 dell'accordo è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

*Articolo 6*

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

*Articolo 7*

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.